



Prot. n. 4985 IV/3  
Udine, 27/2/2015

Oggetto: **D.Lgs. 165/2001 art. 54bis<sup>1</sup> – segnalazione di illeciti**

\*\*\*

Con riferimento alla norma in oggetto ed a quanto prevede il *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015/17<sup>2</sup>*, si comunica che sono operativi i seguenti indirizzi di posta elettronica:

**anticorruzione@postacert.uniud.it<sup>3</sup>**  
**anticorruzione@uniud.it**

Entrambi gli indirizzi puntano al sottoscritto **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione** e possono essere utilizzati da chiunque vi abbia interesse, in particolare dai dipendenti e dai collaboratori dell'Università, per segnalare illeciti o abusi di qualsiasi natura, che evidenzino in particolare situazioni di anomalia e/o configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

A tutela di chi effettua le segnalazioni sono stati previsti particolari obblighi di riservatezza in capo a chi le riceve o che ne venga a conoscenza e a coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione. Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione consenta l'accesso alla lettura delle segnalazioni pervenute agli indirizzi sopracitati, tale accesso non potrà essere dato a più di 2/3 soggetti; tali soggetti sono tenuti al rispetto delle medesime clausole di riservatezza specifica osservate dal Responsabile; la violazione della clausola di riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzione disciplinare.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime o non sufficientemente circostanziate.

Si ricorda che le medesime segnalazioni potranno essere inviate anche all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** tramite l'indirizzo:

**whistleblowing@anticorruzione.it**

**Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione**

Francesco Savonitto

<sup>1</sup> **Art. 54-bis - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

<sup>2</sup> Punto 5.4 (<http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/TRASPARENZA/altri-contenuti>)

<sup>3</sup> Attivabile solo da indirizzo di posta elettronica certificata.